

# Alert

## Insolvency procedures and restructurings - Review

### Improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento

#### LA MISURA EMERGENZIALE E LA SUA RATIO

- **IL “BLOCCO” DEI FALLIMENTI**

L'articolo 10 del D.L. n. 23/2020, rubricato “*Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza*”, introduce una sorta di *stand still period* per i fallimenti in Italia. La norma qui descritta si incardina nel quadro emergenziale di cui ci siamo già occupati<sup>1</sup>; ricordiamo in particolare che la normativa recente ha disposto una sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nel cui ambito era peraltro già da intendersi ricompresa l'istruttoria prefallimentare.

Il primo comma della norma in esame qualifica come improcedibili i ricorsi per dichiarazione di fallimento e quelli per accertamento dello stato di insolvenza nell'ambito dell'amministrazione straordinaria depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

La Relazione illustrativa del D.L. n. 23/2020 (di seguito “**Relazione**”), che precisa l'esclusione dell'applicazione della norma per le grandi imprese definite ai sensi del c.d. Decreto “Marzano”, illustra le due principali ragioni della scelta, ovvero: (i) “*evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi ... in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari*”; e (ii) “*bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento*”.

La Relazione chiarisce altresì che il blocco si estende a tutti i ricorsi, anche cd. “in proprio”, per consentire agli imprenditori di valutare la possibilità di ricorrere a percorsi alternativi senza le conseguenze connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza.

- **LA FATTISPECIE ESCLUSA**

Il secondo comma dell'articolo 10 esclude dal destino dell'improcedibilità le sole istanze presentate dal pubblico ministero, con cui sia stata fatta domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa, ex art. 15, comma 8, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“**l.f.**”). In proposito, la Relazione specifica che si è voluto evitare di “*avvantaggiare le imprese che stanno*

---

<sup>1</sup>[Giustizia Rallentata \(ma salva\)](#)

[Nota redazionale di aggiornamento](#)

[Termini processuali e procedure concorsuali](#)

# Alert

## Insolvency procedures and restructurings - Review

*potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori”.*

### • INEFFICACIA DEL PERIODO DI “BLOCCO” IN CASO DI FALLIMENTO

Il terzo comma dell’articolo 10 disciplina l’ipotesi in cui -alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di “blocco”- faccia seguito la dichiarazione di fallimento: in tal caso il periodo non viene computato ai fini: **(i)** della dichiarazione di fallimento dell’imprenditore cancellato dal Registro Imprese; e **(ii)** della proponibilità delle azioni revocatorie fallimentari.

### ALCUNI POSSIBILI PROBLEMI INTERPRETATIVI

Al di là del dato normativo e di quello della Relazione, l’ambito di applicazione della norma rischia di non essere connotato da confini certi. **Rinnoviamo il suggerimento ad effettuare una attenta verifica dell’orientamento delle singole corti territoriali, prima di assumere iniziative.**

Non è chiara, in primo luogo, la sorte dei ricorsi depositati prima del 9 marzo 2020 e non ancora decisi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 23/2020:

- secondo una prima ricostruzione, ancorata al dato letterale, potrebbe valere, in conformità al quadro normativo vigente, il generalizzato rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini procedurali fino all’11 maggio. In siffatto scenario, sarebbe possibile anche invocare la trattazione di taluni procedimenti per le ragioni di urgenza dell’art. 83, c. 3, D.L. n. 18/2020;
- ove invece si volesse perseguire lo spirito indicato dalla Relazione (“*sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all’apertura del fallimento e di procedure anch’esse fondate sullo stato di insolvenza*”), ed evitare ingiustificate disparità di trattamento, dovrebbe discenderne la preclusione assoluta alla dichiarazione d’insolvenza.

Inoltre, è discussa la sorte dei fallimenti dichiarati su ricorsi depositati dopo il 9 marzo 2020 e con sentenze pubblicate fino all’entrata in vigore del D.L. n. 23/2020. Potrebbe prospettarsi la facoltà di revoca delle declaratorie di fallimento emesse, invocando la norma dell’articolo 10, successivamente intervenuta.

Infine, alcuni esperti hanno rilevato la mancanza di esplicite esclusioni della responsabilità dell’imprenditore per ritardata dichiarazione di insolvenza, in un contesto nel quale -come detto- anche il fallimento “in proprio” è precluso.

29.04.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

**Luciano Carnevale**

**E:** l.carnevale@nmllex.it

**T.:** +39 02 6575181

**Alessandro Fermi**

**E:** a.fermi@nmllex.it

**T.:** +39 02 6575181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno dello Studio**

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)